



Regione Umbria

Giunta Regionale



Camera di Commercio
Perugia



Camera di Commercio
Terni

Centro per la Promozione dell'Internazionalizzazione delle imprese umbre

- Statuto -

Art. 1

(Denominazione)

1. Fra la Regione Umbria, la CCIAA di Perugia e la CCIAA di Terni, di seguito per brevità denominati soci, è costituito il **"Centro per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese umbre"** - **"Centro Estero Umbria"**, di seguito denominato **Centro**, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese umbre e dell'economia regionale.

Art. 2

(Sede)

1. Il Centro ha sede legale in Perugia presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, Via Largo Cacciatori delle Alpi.

Art. 3

(Durata)

1. La durata del Centro è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione all'unanimità dell'Assemblea dei soci. Lo scioglimento può essere deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

(Scopo)

1. Il Centro promuove ed attua ogni iniziativa che possa favorire, supportare e sviluppare la internazionalizzazione delle imprese umbre e dell'economia regionale.
2. Il Centro, senza scopo di lucro e nell'interesse specifico dei soci:
 - a) promuove la crescita di una cultura economica nella regione orientata

all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale;

b) sostiene le imprese umbre che intendono operare sui mercati internazionali;

c) contribuisce alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale adottate dalle amministrazioni e organismi istituzionalmente preposti al settore;

d) promuove sul mercato globale i prodotti ed i servizi delle imprese umbre organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee o permanenti e alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero ed in Italia;

e) istituisce sportelli informativi e di supporto alle imprese umbre, soprattutto alle piccole e medie, per favorire la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere;

f) favorisce, organizza e sostiene sia progetti di ricerca di collaborazioni industriali o commerciali, sia iniziative promozionali e manifestazioni autonome e/o promosse dall'Unione Europea, dal Governo Nazionale, dalla Regione Umbria, dal Sistema camerale dell'Umbria, dall'Unioncamere nazionale dall'ICE e da Enti Nazionali patrocinati dal Governo;

g) promuove e favorisce contatti tra operatori esteri e imprese umbre, anche attraverso la partecipazione a progetti di partenariato;

h) sviluppa la collaborazione e promuove il partenariato istituzionale con gli organi ed Enti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Umbria, con i punti di eccellenza del sistema nazionale ed estero delle Camere di Commercio, con l'Unioncamere, con il sistema bancario e con altri enti o aziende di settore;

i) favorisce la partecipazione a progetti di promozione e di internazionalizzazione di reti e/o gruppi di imprese;

j) predisporre un rapporto annuale e approfondimenti tematici settoriali sull'andamento delle esportazioni delle imprese umbre e sul processo di internazionalizzazione delle PMI.

3. Il Centro potrà concedere, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sulla base del programma di attività, contributi a soggetti privati esclusivamente attraverso appositi bandi, fissando criteri di selezione dei progetti, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai proponenti, norme di attuazione e rendicontazione delle attività realizzate.

4. Il Centro, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, è amministrazione aggiudicatrice.

5. Il Centro, nel rispetto **della vigente legislazione, del presente Statuto e della Convenzione tra i soci**, potrà inoltre stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati in possesso di idonei requisiti per il conseguimento degli obiettivi statutari.

Art. 5 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

2. Gli organi durano in carica tre anni. I rappresentanti designati dai soci decadono dalla carica a far data dalla perdita della qualifica ricoperta presso gli Organi statutari dei soci medesimi.

Art. 6 (Assemblea)

1. 1.L'Assemblea:

- a) stabilisce il numero e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, fissandone i relativi compensi;
- b) nomina il Presidente del Centro individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il piano strategico ed il programma annuale delle attività, e le relative variazioni, con annesso budget gestionale;
- d) approva il bilancio di esercizio;

- e) approva l'esecuzione dei singoli progetti presentati dai soci;
- f) delibera l'adozione di regolamenti interni;
- g) determina le quote associative annuali;
- h) nomina il Revisore dei Conti, fissandone i relativi compensi;
- i) delibera le modifiche allo statuto del Centro;
- j) delibera in ordine all'eventuale scioglimento e alla liquidazione del Centro nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio del Centro;
- k) delibera sull'apertura di sedi in Italia o all'estero e/o uffici operativi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7

(Riunioni e deliberazioni)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro e convocata dallo stesso almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
2. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta uno dei soci.
3. In caso di particolare urgenza il termine di cui al comma 1 è ridotto a 5 giorni.
4. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i soci.
5. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della totalità dei soci.

Art. 8

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5 membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi dall'insediamento dell'Organo. Alla scadenza i Consiglieri rimangono comunque in carica fino alla ricostituzione dell'Organo. Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi ragione si provveda alla sostituzione di un componente, il membro subentrante cesserà dalla carica alla naturale scadenza dell'Organo. I Consiglieri possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo del Centro con esclusione dei poteri riservati in via esclusiva all'Assemblea.

4. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare il raggiungimento degli scopi statutari:

- a) nomina il Vice Presidente;
- b) approva la proposta di piano strategico ed entro il 30 novembre di ciascun anno il programma annuale di attività, con annesso budget gestionale;
- c) approva le variazioni al programma annuale di attività, con annesso budget gestionale;
- d) approva la proposta del bilancio di esercizio;
- e) propone sulla base del programma annuale di attività la copertura finanziaria da parte dei Soci;
- f) nomina il Comitato Tecnico;
- g) nomina il Direttore;
- h) determina la pianta organica del Centro;
- i) delibera in merito al conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione;
- j) delibera la stipula delle convenzioni e accordi;
- k) approva i bandi per la selezione delle iniziative e dei progetti da realizzare.

5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il piano strategico ed il programma annuale di attività con il contributo e previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico. Gli atti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 sono trasmessi ai soci.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente almeno 7 giorni (sette) giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo telegramma telefax o posta elettronica.

7. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno due componenti.

8. In caso di urgenza il termine di cui al comma 1 è ridotto a tre giorni.

9. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Centro.

10. Qualora il Consiglio di Amministrazione risulti deserto per due riunioni consecutive, il Presidente del Centro o il Revisore dei conti provvedono alla immediata convocazione dell'Assemblea per gli adempimenti conseguenti.

Art. 9

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Centro; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno. Al Presidente compete la rappresentanza istituzionale del Centro, con particolare riguardo alle relazioni con le istituzioni pubbliche, con enti e organismi pubblici e privati.
2. Il Presidente svolge le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e urgenza, adotta gli atti indifferibili che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni.
3. Il Presidente predispose la proposta di piano strategico e delle relative modifiche e integrazioni ai fini della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o d'assenza.

Art. 10

(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e deve essere scelto tra gli iscritti all'albo revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore dei conti esercita il controllo sull'amministrazione e provvede al riscontro contabile sulla gestione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Centro e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall'art. 2409 bis del codice civile, riferendo all'Assemblea tramite una relazione che è allegata al bilancio d'esercizio.

Art. 11

(Comitato Tecnico)

1. Il comitato tecnico è organo di consultazione del Consiglio di Amministrazione ed è composto dai Segretari generali delle Camere di commercio di Perugia e Terni, dal Dirigente del Servizio Internazionalizzazione della Regione Umbria, dal Direttore regionale dell'ICE e da cinque esperti in materia di internazionalizzazione.
2. Il Comitato Tecnico:
 - a) contribuisce alla elaborazione della proposta di piano strategico;
 - b) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sul Programma di attività e sul budget gestionale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - c) esprime pareri tecnici sugli argomenti di volta in volta ad esso sottoposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato tecnico esprime i pareri di cui alle precedenti lettere b) e c) entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. I componenti del Comitato Tecnico prestano il loro ufficio gratuitamente.

Art. 12

(Direttore)

1. Il Direttore è preposto agli uffici del Centro ed è il capo del personale. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Dà esecuzione ai provvedimenti adottati dagli organi statutari.
2. Al Direttore compete la gestione operativa del Centro in esecuzione del programma di attività adottato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.
3. Compete inoltre, al Direttore:
 - a) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma funzionale degli uffici e dei servizi, nei rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
 - b) esercitare i poteri di spesa nell'ambito del budget gestionale approvato e assegnato e nei limiti dei poteri conferiti;

- c) esercitare i poteri di acquisizione delle entrate;
- d) riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione su eventuali scostamenti dei costi di gestione dalle previsioni di bilancio;
- e) adottare i provvedimenti relativi al personale nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- f) predisporre il programma annuale, il budget gestionale e il bilancio di esercizio.

Art. 13

(Personale)

1. Per l'espletamento delle sue attività e per il raggiungimento dei fini statutari il Centro si avvale:

- a) di personale proprio inquadrato con Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali nei limiti di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali, garantendo in ogni caso il possesso di specifica ed adeguata preparazione professionale;
- b) di personale di pubbliche amministrazioni, comandato o distaccato, anche a tempo parziale, rimborsando alle amministrazioni interessate tutte le spese conseguenti sulla base di specifiche convenzioni;
- c) di personale a tempo determinato per l'espletamento di specifiche attività relative a progetti ricompresi nel programma di attività.

Art. 14

(Bilancio)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare dallo gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio d'esercizio, composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dalla Nota Integrativa e dalla relazione sulla gestione, è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il budget gestionale è approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno unitamente al programma di attività per l'anno successivo.

Art. 15

(Entrate)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla *Convenzione* tra i soci e secondo i rapporti e le percentuali ivi stabilite, i fondi necessari per la conduzione del Centro e per il raggiungimento delle finalità istituzionali sono rappresentati:
 - a) dalle quote associative annuali dei soci;
 - b) dal contributo annuale delle Camere di Commercio di Perugia e Terni e della Regione Umbria per l'attuazione del programma di attività;
 - c) dal cofinanziamento su programmi e progetti da parte di soci e/o di altri soggetti sulla base di iniziative regionali, nazionali o comunitari;
 - d) dai contributi dei soci per la realizzazione di specifici progetti;
 - e) dai corrispettivi derivanti dall'attività di erogazione di servizi e consulenze sia a favore degli associati che di soggetti esterni.
 - f) dagli avanzi derivanti dalle gestioni precedenti.
2. Gli eventuali avanzi di gestione, non destinati dall'Assemblea a specifici progetti, dovranno essere finalizzati alla costituzione di specifici fondi di riserva.
3. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti agli associati, sotto qualsiasi forma. Gli stessi possono essere unicamente destinati alla copertura di perdite ovvero all'incremento delle risorse da destinare all'attuazione di uno o più programmi annuali di attività.

Art. 16

(Rapporti tra i soci)

1. Lo svolgimento delle attività e i rapporti tra i soci sono disciplinati da:
 - a) specifica convenzione;
 - b) accordi operativi su base progettuale.

Art. 17

(Recesso e Cessazione)

1. L'eventuale recesso deve essere comunicato al Presidente del Centro ed ai soci con lettera raccomandata almeno sei mesi prima dalla fine dell'esercizio. Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, convoca l'Assemblea affinché la stessa si esprima sulle modalità di prosecuzione dell'attività del Centro.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di devoluzione del patrimonio in conformità di legge.

Art. 18

(Norma Transitoria)

1. Entro 60 giorni dalla approvazione del presente Statuto si provvede alla nomina degli Organi statutari. Gli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi.